

Causa C-87/22**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

9 febbraio 2022

Giudice del rinvio:

Landesgericht Korneuburg (Austria)

Data della decisione di rinvio:

4 gennaio 2022

Ricorrente:

TT

Resistente:

AK

(omissis)

REPUBBLICA D'AUSTRIA**LANDESGERICHT KORNEUBURG**

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) (omissis), nella causa in materia di affidamento dei minori 1. V*** T*** e 2. M*** T***, entrambi nati il **.**.20**, a seguito del ricorso del padre (omissis) T** T*, (omissis) contro l'ordinanza del Bezirksgericht Bruck an der Leitha (Tribunale circoscrizionale, Brick an der Leitha, Austria) del 2 novembre 2021 (omissis), ha emanato la seguente

Ordinanza

I. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

1) Se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e

all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che è competente a conoscere del merito, possa anche chiedere all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, che ritiene più adatta a trattare il caso, o una sua parte specifica, di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche se l'altro Stato membro è divenuto la residenza abituale del minore dopo un trasferimento illecito.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso enunciati per il trasferimento delle competenze giurisdizionali siano disciplinati in via esaustiva, senza necessità di applicare altri criteri che tengano conto di un procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 8f della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

(omissis)

MOTIVAZIONE

V*** e M*** sono i figli naturali di (omissis) A*** K*** e (omissis) T*** T***. I genitori e i minori sono cittadini slovacchi. I figli sono nati in Slovacchia. L'affidamento dei due minori spetta, ai sensi del diritto slovacco, a entrambi i genitori congiuntamente.

Il padre è lavoratore autonomo a Bratislava. La madre lavora come farmacista, anch'essa a Bratislava. Dopo la nascita, i figli vivevano entrambi con i genitori, in un primo tempo in Slovacchia per poi trasferirsi, nella primavera del 2014, in Austria.

I due minori frequentavano nel 2014 un asilo nido per circa un mese e mezzo, e successivamente, per due anni, la scuola materna di Hainburg an der Donau (Austria). Dal 2017 essi frequentano la scuola a Bratislava. Prima dell'inizio della scuola venivano condotti in auto dal loro luogo di residenza in Austria alla scuola a Bratislava e dopo le attività pomeridiane uno dei genitori andava a prenderli e li riportava alla loro abitazione in Austria. Presso tale abitazione i minori svolgevano compiti per il giorno scolastico successivo, giocavano e cenavano insieme ai genitori, prima di tornare a letto verso le ore 20:00.

I due bambini parlano solo poche parole di tedesco. La loro lingua madre è lo slovacco, ed essi comunicano in slovacco con i genitori e i nonni.

I genitori si separavano nel gennaio 2020. Da luglio 2020 i minori vivono con la madre a Bratislava.

Contestualmente, con una domanda di ritorno ai sensi dell'articolo 8f della convenzione dell'Aia del 1980, nel frattempo pendente dinanzi all'Okresni soud Bratislava I (Tribunale circoscrizionale, Bratislava I, Repubblica slovacca), il padre chiedeva al giudice di primo grado di concedergli l'affidamento esclusivo di entrambi i figli, e in subordine di affidargli in via principale la custodia dei figli mantenendo l'affidamento congiunto, nonché di concedergli l'affidamento provvisorio in via esclusiva fino al termine del procedimento di affidamento, sostanzialmente con la motivazione, in sintesi, che la madre, con il trasferimento illecito dei minori dall'Austria in Slovacchia, ne avrebbe leso l'interesse superiore. Essa avrebbe sradicato i figli dal contesto sociale in cui si erano integrati. Essa cercherebbe altresì di impedire il contatto dei minori con il padre.

La madre si opponeva alle domande di affidamento del padre, sollevando l'obiezione dell'incompetenza internazionale del tribunale circoscrizionale di Bruck an der Leitha, essenzialmente con la motivazione che i minori avrebbero avuto in modo continuativo la residenza abituale nella Repubblica slovacca. Qui essi avrebbero frequentato la scuola, si sarebbero sottoposti a visite mediche e avrebbero svolto attività ricreative, recandosi solo per i pasti e per il pernottamento alla casa di Hainburg an der Donau, dove i minori non sarebbero stati socialmente integrati.

Con decisione del 4 gennaio 2021, il tribunale circoscrizionale di Bruck an der Leitha respingeva per incompetenza internazionale la domanda di affidamento del padre e la domanda di concessione dell'affidamento temporaneo (omissis).

Il Tribunale del Land di Korneuburg, in qualità di giudice d'appello, con la decisione del 23 febbraio 2021 (omissis), accoglieva il ricorso proposto dal padre avverso la suddetta decisione, che veniva modificata nel senso di rigettare l'eccezione d'incompetenza internazionale sollevata dalla madre.

Tale decisione del giudice d'appello, a seguito di un ricorso straordinario per cassazione (Revision) proposto dalla madre, veniva confermata con sentenza dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) del 23 giugno 2021 di rigetto del ricorso straordinario.

In data 23 settembre 2021, la madre presentava domanda al tribunale circoscrizionale di Bruck an der Leitha ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 2201/2003»), affinché chiedesse a un giudice della Repubblica slovacca di

assumere la competenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, di tale regolamento, eventualmente procedendo d'ufficio alla domanda ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera b), del regolamento (omissis), in quanto, oltre ai procedimenti volti a ottenere il ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 di cui è investito il tribunale circoscrizionale di Bratislava I (omissis), dinanzi al tribunale circoscrizionale di Bratislava V (omissis) sarebbero pendenti diversi procedimenti, avviati sia dal padre, sia dalla madre, dinanzi a organi giurisdizionali della Repubblica slovacca, i quali avrebbero già assunto numerose prove, e pertanto i giudici della Repubblica slovacca sarebbero più adatti a decidere sulla responsabilità genitoriale in relazione ai due minori.

Il padre si opponeva a tale richiesta della madre adducendo in sostanza che un trasferimento delle competenze giurisdizionali ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 può aver luogo solo in casi eccezionali e comunque non quando dinanzi ai giudici dello Stato membro che dovrebbero assumere la competenza pende un procedimento volto a ottenere il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

Con la decisione ora impugnata, il tribunale circoscrizionale di Bruck an der Leitha chiedeva al tribunale circoscrizionale di Bratislava V che, una volta divenuta definitiva detta decisione impugnata, assumesse la competenza, mediante decisione giurisdizionale, per il procedimento sull'affidamento dei due minori e il diritto di visita del padre agli stessi, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003. Esso riteneva che, data la circostanza che entrambi i minori sono cittadini slovacchi residenti con la madre a Bratislava da luglio 2020 e non erano integrati socialmente in Austria, i giudici della Repubblica slovacca sarebbero più adatti a decidere sulla responsabilità genitoriale e il diritto di visita in relazione ai due minori. Il tribunale circoscrizionale di Bratislava V avrebbe già emanato diverse decisioni definitive sul diritto di visita del padre ai due figli. Per contro, instaurare un procedimento dinanzi a un giudice austriaco sarebbe reso più complicato dal fatto che sia per l'esame da parte dei servizi sociali per bambini e giovani, sia per il colloquio già richiesto con l'esperto di psicologia infantile, tutte le interviste e gli accertamenti dovrebbero svolgersi con l'intervento di un interprete giurato presso il tribunale, non solo con conseguente aggravio di costi e di tempo, ma anche con il rischio che parti essenziali dei colloqui vadano perdute o siano riprodotte in modo impreciso.

Avverso tale decisione il padre ha proposto ricorso, facendo valere un errore di diritto e chiedendo di modificare la decisione impugnata nel senso di respingere la domanda della madre di trasferimento delle competenze giurisdizionali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 al tribunale circoscrizionale di Bratislava V; in subordine il ricorrente chiede di annullare, senza sostituirla, la decisione impugnata o di adottare una nuova decisione previo completamento del procedimento da parte del giudice di primo grado.

La madre chiede di non accogliere il ricorso. Inoltre essa chiede di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Il Tribunale del Land di Korneuburg, in qualità di giudice d'appello, è chiamato a decidere in secondo grado sulla domanda presentata dalla madre.

Sulla prima questione pregiudiziale

1. Contesto normativo

Il considerando 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, così recita:

«[Le] regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento [sono ispirate] all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

Il considerando 13 del regolamento (CE) n. 2201/2003 così recita:

«Nell'interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest'ultimo è più indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice».

Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 così recita:

«In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto».

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 dispone quanto segue:

«Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso

1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono:

a) interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2. Il paragrafo 1 è applicabile:

a) su richiesta di una parte, o

b) su iniziativa dell'autorità, o

c) su iniziativa di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o su richiesta di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro:

a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita;

b) è la precedente residenza abituale del minore, o

c) è il paese di cui il minore è cittadino, o

d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale o

e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4. *L'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.*

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5. *Le autorità giurisdizionali di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza.*

In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6. *Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 53».*

Finora la Corte di giustizia ha interpretato la disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 nel senso che essa costituisce una regola di competenza speciale e derogatoria rispetto a quella di competenza generale enunciata all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento e il trasferimento all'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso può avvenire solo in casi eccezionali (sentenza del 10 luglio 2019, C-530/18, punti 14 e a.).

La questione del rapporto delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 non è ancora stata affrontata dalla Corte di giustizia. In linea di principio la norma di cui all'articolo 10 del regolamento in esame contribuisce a rafforzare la posizione dei giudici dello Stato membro di origine, nel quale il minore aveva la residenza abituale prima della sua sottrazione. Detti giudici, in forza della *lex specialis derogatoria* rispetto alla regola generale di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003, conservano la competenza giurisdizionale per tutti i nuovi procedimenti instaurati in relazione alla responsabilità genitoriale, fino a che si verifica uno dei casi menzionati nell'articolo 10 del regolamento medesimo. Prima di quel momento non possono essere avviati, né in uno Stato ospitante, né in un paese terzo, procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale (C-403/09).

Orbene, sorge la questione se, nei casi in cui uno Stato membro a cui si chiedi di assumere la competenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003, sia contestualmente divenuto la residenza abituale del minore dopo una sottrazione illecita, risulti possibile trasferire le competenze giurisdizionali a detto Stato membro.

Al riguardo, si può sostenere, da un lato, che osti a tale trasferimento la circostanza che gli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 prevedano un sistema complesso per trattare questioni in materia di competenza, con norme dettagliate che portano a salvaguardare la competenza dello Stato membro di origine senza procurare alcun vantaggio alla parte responsabile della sottrazione, motivo per cui l'articolo 15 del citato regolamento non sarebbe compatibile con tale criterio e gli articoli 10 e 11 del medesimo regolamento prevarrebbero, quali *leges speciales*, sull'articolo 15.

Dall'altro lato, si può asserire che già dal tenore letterale dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 emerge che è consentito un trasferimento delle competenze anche quando l'organo giurisdizionale del primo Stato membro è competente ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12 del regolamento medesimo, il che mira ad assicurare che anche in questi casi si mantenga una certa flessibilità nell'esercizio della competenza, in linea con l'interesse superiore del minore. Inoltre, a favore di tale posizione giuridica può essere addotto il fatto che dall'impianto sistematico delle disposizioni in materia di competenza appare chiaro che la disciplina sostanziale sul trasferimento delle competenze ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 è introdotta solo alla fine della seconda sezione di tale regolamento e quindi può essere applicata a tutte le fattispecie di competenza che precedono tale disposizione, e non solo alla regola di competenza generale di cui all'articolo 8 del regolamento medesimo, del resto il trasferimento delle competenze ai sensi dell'articolo 15 del regolamento avrebbe potuto essere disciplinato collegandosi direttamente all'articolo 8 del medesimo.

Non è reperibile una giurisprudenza nazionale sul rapporto degli articoli 10, 11 e 12 con l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Sulla seconda questione pregiudiziale

Nell'ipotesi che dalla prima questione pregiudiziale risulti che il trasferimento di competenza è lecito anche in caso di trasferimento illecito del minore, occorre chiedersi se in tal caso sia ammissibile una valutazione effettuata solo in base ai criteri e ai requisiti finora enunciati dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, vale a dire che

1. il minore abbia un legame particolare con un altro Stato membro;
2. le autorità giurisdizionali competenti a conoscere del merito ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sia più adatta a trattare il caso, e
3. il trasferimento corrisponda all'interesse superiore del minore (ordinanza della Corte di giustizia del 10 luglio 2019, C-530/18), o se si debbano ancora valutare anche altre circostanze relative al trasferimento illecito del minore da tenere in particolare considerazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980,

e in caso affermativo quali potrebbero essere tali circostanze. La Corte di giustizia non ha finora risposto neppure a tale questione.

Il giudice d'appello necessita di una risposta a tutte le questioni al fine di poter decidere in via definitiva in merito alla domanda di trasferimento delle competenze sulla causa in materia di affidamento in oggetto ai giudici della Repubblica slovacca. A seconda che sia o meno ammissibile il trasferimento delle competenze giurisdizionali ai sensi dell'articolo 15 del regolamento anche nei casi in cui lo Stato membro dei giudici ai quali si chiede di assumere la competenza sia lo stesso in cui il minore ha nel frattempo assunto la residenza abituale, si dovrà confermare la decisione impugnata, accogliendo la domanda della madre, previa verifica dei criteri rilevanti per il trasferimento delle competenze. Qualora il trasferimento delle competenze giurisdizionali non fosse ammissibile, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e la domanda proposta dalla madre respinta.

(omissis)

Korneuburg, 4 gennaio 2022

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO